

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"Seri Jakala S.r.l."

2) La Società ha per oggetto le seguenti attività:

A) la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la promozione e la fornitura di beni e servizi all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza, utilizzando qualsiasi metodo o anche tramite il commercio elettronico o qualsiasi altro mezzo telematico, nei seguenti settori: profumeria, prodotti cosmetici e prodotti per la cura della persona in genere; articoli di abbigliamento, manufatti tessili, scarpe, occhiali, pelletterie, articoli per il tempo libero e lo svago, generi voluttuari, (compresi preziosi, gioielli e affini), bigiotteria e articoli per il regalo; articoli casalinghi e di arredamento, stampati, fotografie, apparecchi elettronici e fotografici, apparecchi per la registrazione, trasmissione e riproduzione di suono, audio e video, dischi, videocassette, CD e DVD e relativi accessori di ogni genere; articoli per ufficio, elaboratori elettronici e software; generi alimentari (compresi prodotti ortofrutticoli e le carni), caffè, pasticcerie e confetteria, bevande analcoliche, bevande alcoliche, liquori e vini, composizioni in ceste di prodotti alimentari di varia natura; veicoli mobili, anche a motore, e articoli per i veicoli mobili in genere; coupon per l'acquisto di servizi di terzi, anche tramite buoni sconto o buoni premio; servizi di magazzinaggio, movimentazione merce, assemblaggio e imballaggio e relativi materiali, trasporto e consegna; servizi di assistenza telefonica al cliente; servizi di pubblicità, gestione di affari commerciali, servizi di telecomunicazioni, telefonia e relativi ricambi ed accessori inerenti la telefonia fissa o mobile, la comunicazione audiovisiva e/o elettronica anche multimediale, organizzazione di viaggi, servizi e attività educative e di divertimento, attività sportive e culturali;

B) la fornitura di servizi specialistici a favore di terzi, relativi:

- a. al settore informatico e telematico, compresa la gestione, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di prodotti tecnologici ed informatici;
- b. alla gestione delle risorse umane ed all'amministrazione del personale;
- c. a tutte le attività di acquisto in generale, tra le quali anche la valutazione e la definizione contrattuale dei fornitori di beni e di servizi, la gestione degli ordini di acquisto e dei termini economici di fornitura; alla creazione, progettazione e realizzazione di cataloghi ed offerte di prodotti per clienti, sia in termini di assortimento, referenze e marchi;
- d. all'area logistica in genere, ed in particolare il trasporto, il magazzinaggio e la movimentazione di merce, l'assemblaggio, l'imballaggio, la spedizione e la consegna; alle attività di servizio clienti, di call center, di gestione ordini, imputazione dati su sistemi informatici, oltre ad ogni altra attività di "back-office" in genere;

C) le attività editoriali, inclusa l'edizione di libri, opuscoli, volantini, giornali (esclusa la stampa di quotidiani), riviste e periodici, elenchi, mailing list ed altre pubblicazioni, compresa l'edizione di software. Sono incluse tutte le forme di editoria, sia cartacea che elettronica, audio, internet e su qualsiasi supporto, sia cartaceo che informatico (cd-rom, file per computer, ecc.). Tali attività includono l'acquisizione dei diritti di autore di contenuti e l'erogazione di tali prodotti al pubblico in qualsiasi forma di riproduzione e distribuzione;

D) la realizzazione di studi e ricerche nel settore economico delle comunicazioni multimediali in genere e possibili sviluppi prototipali;

E) l'organizzazione e la gestione di corsi aziendali o di formazione, la gestione di seminari, convegni e corsi, attività editoriali, pubblicazioni di riviste e testate, attività multimediali,

radiotelevisive, e anche mediante la costituzione e la gestione di banche dati, nel rispetto delle prescritte normative e con l'esclusione della stampa di quotidiani;

F) la consulenza in materia di comunicazione aziendale, marketing, indagini di mercato, pubblicità ed informatica a favore di aziende private e pubbliche e di privati, nonché la realizzazione operativa delle attività di comunicazione aziendale, con particolare riferimento alla comunicazione multimediale;

G) la predisposizione, realizzazione, installazione, manutenzione, noleggio e commercializzazione, in proprio e/o per conto terzi, anche operando quale società di agenzia, di programmi software per calcolatori, banche dati e servizi telematici in genere, nonché la produzione, installazione, manutenzione, riparazione, noleggio e vendita, in proprio e/o per conto terzi, anche operando quale società di agenzia, di apparecchiature elettroniche, radiofoniche, televisive, telefoniche, di calcolatori elettronici di ogni tipo, compresi i ricambi, unità periferiche di ogni tipo, parti accessorie e/o comunque inerenti; la locazione (esclusa la locazione finanziaria) e noleggio di qualsiasi bene mobile e immobile;

H) la prestazione di qualsiasi servizio o attività di natura pubblicitaria, nonché l'attività di organizzazione aziendale e le prestazioni relative a servizi di incentivazione, promozione e fidelizzazione, predisponendo i necessari depliant illustrativi; servizi per concorsi o operazioni e manifestazioni a premio, incluse le relative predisposizioni di piani tecnici e richieste di autorizzazioni ministeriali;

I) la Società potrà inoltre acquistare e/o commercializzare brevetti di sua invenzione nonché articoli di terzi, prodotti ideati e/o acquistati da terzi e rispondenti ai requisiti previsti dagli artt. dal 2584 al 2591 del cod. civ. nonché dalle leggi concernenti invenzioni, modelli, regolamenti e convenzioni internazionali;

L) la Società potrà assumere rappresentanze generali e speciali di altre ditte, società od enti sia italiani che esteri;

M) servizi nel campo del turismo e attività turistica in genere e quindi, tra l'altro, l'organizzazione per conto terzi e la vendita di viaggi ed escursioni, di trasporti, di crociere turistiche sia in Italia che all'estero; l'esercizio di trasporti terrestri, aerei e marittimi, di cose e di persone, sia pubblici che privati; l'istituzione e la gestione di agenzie di viaggi e turismo, l'esercizio di tutti i servizi connessi, nessuno escluso e quindi, tra l'altro, la vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi, il noleggio di automezzi con e senza autista e comunque tutti quelli che risultano, tra l'altro, dall'art. 2 del RDL 23 novembre 1936 n. 2523 ed eventuali altre disposizioni di legge in materia.

Le transazioni commerciali potranno riguardare oltre ai beni acquistati, importati e rivenduti in proprio anche beni di terzi dei quali non se ne acquisti la titolarità.

La Società potrà svolgere, altresì, le seguenti attività:

a) l'assunzione e la gestione di titoli e partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;

b) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche reali, nell'interesse di Società facenti parte del Gruppo di appartenenza, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Infine, essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso.

3) La Società ha sede in Milano.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative nonché trasferire

l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

#### CAPITALE

5) Il capitale è determinato in euro 4.302.721 (quattromilionitrecentoduemilasettecentoventuno).

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

La Società potrà anche richiedere ai Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttifero o meno di interessi, il tutto nei limiti di legge.

L'acquisto di beni o crediti dei soci, dei soci fondatori e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della Società nel registro delle imprese non è soggetto all'autorizzazione dell'assemblea dei soci.

6) Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili). In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Il termine per l'esercizio del diritto di opzione non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'Amministrazione a tutti i soci mediante raccomandata A.R.. Detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento del capitale. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste inoperte. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di tutte o di parte delle partecipazioni di nuova emissione a terzi, con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, solo con decisione dei soci assunta con la maggioranza del 90% (novanta per cento) del capitale sociale, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2481 bis.

7) Per decisione dei soci la riduzione di capitale ed il rimborso delle quote pagate potrà avvenire mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società copia di detti documenti.

#### CONFERIMENTI – PARTECIPAZIONI

8) Previa decisione dei soci possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni di opere o di servizi a favore della Società.

9) Con decisione dei soci assunta con la maggioranza del 90% (novanta per cento) del capitale sociale, le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

#### DIRITTI DEI SOCI

10) La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è subordinata all'iscrizione nel libro soci; a tal fine, a cura dell'Organo Amministrativo, viene istituito e conservato il Libro Soci nel quale dovranno essere annotati nel rispetto delle norme del presente statuto tutti i trasferimenti o le costituzioni di diritti di godimento o di garanzia sulle partecipazioni dei soci.

11) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

Con decisioni dei soci assunta con la maggioranza del 90% (novanta per cento) del capitale sociale, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società e/o la distribuzione degli utili.

12) Tali diritti, inclusi quelli già statutariamente concessi, possono essere modificati con decisione dei soci assunta con la maggioranza del 90% (novanta per cento) del capitale sociale, che includa il voto favorevole del socio interessato, fermo restando il diritto di recesso. In caso di trasferimento tra vivi a titolo oneroso o gratuito di tutta la quota spettante al socio munito del "particolare diritto" di cui al presente articolo, detto diritto si estinguerà; in caso di trasferimento di parte della suddetta quota il "diritto particolare" rimarrà in capo al cedente nei limiti precisati nel presente Statuto.

#### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

##### 13) Divieto di alienazione.

(i) Salvo consenso unanime dei soci, per un periodo di 2 (due) anni dalla data di costituzione della Società le partecipazioni non saranno trasferibili a terzi. E' altresì escluso in tale periodo il diritto di recesso ai sensi del secondo comma dell'art. 2469 del Codice Civile.

(ii) Con il termine "trasferimento" di cui al presente Statuto deve intendersi qualsiasi negozio inter vivos, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi pertanto a titolo esemplificativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o usufrutto, ecc.), in virtù del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, della nuda proprietà o del diritto di voto delle quote della Società e/o ogni relativo diritto di opzione.

Sono ammessi, tuttavia, la costituzione di pegno sulle partecipazioni della Società e l'eventuale successiva escussione le quali, pertanto, non saranno soggette alle limitazioni previste dal presente statuto per la circolazione delle partecipazioni.

I trasferimenti di partecipazioni in violazione di quanto previsto al presente Statuto, oltre a essere invalidi ed inefficaci nei confronti della società e dei soci, non daranno diritto all'iscrizione del terzo acquirente nel libro soci ed all'esercizio dei diritti sociali.

##### 14) Diritto di prelazione.

(i) Decorso il termine di cui all'articolo 13, il socio che intenda trasferire (nel senso sopra specificato) in tutto o in parte la propria quota di partecipazione nel capitale sociale o diritti di opzione all'aumento del capitale o diritti di prelazione di quote inoptate, dovrà preventivamente offrire la medesima quota o tali diritti in prelazione agli altri soci inviando a questi ultimi e, per conoscenza, all'organo amministrativo della Società, un'apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmessa alla sede della Società e al domicilio degli altri soci risultante dal Libro Soci (di seguito, la "Comunicazione di Trasferimento").

(ii) La Comunicazione di Trasferimento dovrà contenere: (a) il nome e gli estremi identificativi del terzo a cui il socio intenderebbe trasferire tutta o parte della propria quota o eventuali diritti di opzione all'aumento del capitale o diritti di prelazione di quote inoptate; (b) il valore nominale della quota oggetto del trasferimento e/o i diritti trasferendi; (c) copia della proposta del terzo dalla quale risulti con chiarezza il prezzo offerto dal terzo, ovvero il valore in danaro attribuito alla quota (nel caso, ad esempio, di donazione ovvero negli altri casi in cui non sia indicato un prezzo in danaro), e le modalità di corresponsione dello stesso; (d) le eventuali garanzie offerte in presenza di una dilazione di pagamento; (e) la data prevista per il trasferimento (che in ogni caso deve cadere almeno 45 (quarantacinque) giorni dopo l'invio della Comunicazione di Trasferimento); (f) la manifestazione della volontà del socio trasferente di preferire, a parità di condizioni, gli altri soci, e l'impegno a mantenere detta offerta ferma e irrevocabile per 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte degli altri soci della Comunicazione di Trasferimento. I soci che abbiano ricevuto la Comunicazione di Trasferimento e che intendano esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo dovranno comunicarlo al socio offerente inviando a quest'ultimo e, per conoscenza, all'organo amministrativo della Società entro

e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento un'apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa alla sede della Società e al domicilio del socio offerente risultante dal Libro Soci (di seguito, la "Comunicazione di Accettazione").

(iii) Nella Comunicazione di Accettazione ciascuno dei soci deve manifestare la volontà incondizionata di farsi trasferire l'intera quota o tutti i diritti offerti in prelazione dal socio offerente, alle medesime condizioni concordate con il terzo, così come risultanti dalla Comunicazione di Trasferimento.

(iv) La Comunicazione di Trasferimento varrà come proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il socio offerente riceva la Comunicazione di Accettazione da parte di uno, o più, dei soci oblati.

(v) Qualora uno solo dei soci oblati eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, il socio offerente dovrà trasferire al socio che abbia trasmesso la Comunicazione di Accettazione l'intera quota di partecipazione o tutti i diritti di opzione all'aumento del capitale o diritti di prelazione di quote inoptate offerti in prelazione.

(vi) Qualora, invece, più soci oblati esercitino il diritto di prelazione di cui al presente articolo, il socio offerente dovrà trasferire ai soci che abbiano trasmesso la Comunicazione di Accettazione la propria quota di partecipazione o i diritti di opzione all'aumento del capitale o diritti di prelazione di quote inoptate offerti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

(vii) Nel caso in cui nessuno dei soci oblati eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo nei predetti termini e alle predette modalità, il socio offerente sarà libero di stipulare l'atto, con il soggetto ed alle condizioni di cui al punto (ii), entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento da parte dei soci oblati. Decorso tale ultimo termine senza che il socio offerente abbia trasferito la quota indicata nella Comunicazione di Trasferimento, il socio offerente medesimo non potrà trasferire la propria quota senza aver esperito nuovamente la procedura di cui al presente articolo.

(viii) Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile o comunque non in danaro, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente una somma di denaro pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o in caso di disaccordo a cura di un esperto scelto fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti nominato dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della parte più diligente.

(ix) I trasferimenti di partecipazioni in violazione di quanto previsto al presente articolo 14, sono inefficaci nei confronti della società e dei soci a meno che i soci non abbiano espressamente rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione per tale specifico trasferimento.

#### 15) Diritto di Trascinamento.

(i) Decorso il termine di tre anni dalla data di costituzione della società, nel caso in cui uno o più soci la cui partecipazione complessiva al capitale della Società sia superiore al 50% (cinquanta per cento) (i "Soci Proponenti") ricevano e intendano accettare un'offerta di acquisto da parte di un terzo acquirente in buona fede che non sia una società fiduciaria e che non richieda una vendita con persona da nominare, avente ad oggetto l'intero capitale sociale della Società, ove nessuno degli altri soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 14 in relazione all'intera partecipazione, i Soci Proponenti avranno il diritto di obbligare tutti i soci residui della Società (i "Soci Residui") a vendere tutta (e non meno di tutta) la propria quota di partecipazione al terzo acquirente, alle medesime condizioni e termini, pro quota, concordate per la cessione della loro partecipazione (il "Diritto di Trascinamento").

(ii) Nel caso in cui i Soci Proponenti intendano esercitare il Diritto di Trascinamento nei confronti dei

Soci Residui, essi dovranno comunicarlo ai Soci Residui inviando a questi ultimi e, per conoscenza, all'organo amministrativo della Società un'apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa alla sede della Società e al domicilio dei Soci Residui risultante dal Libro Soci. Detta comunicazione dovrà avere il medesimo contenuto della Comunicazione di Trasferimento, come sopra definita, fatta eccezione per la dichiarazione di cui alla lettera (f) del comma (ii) dell'articolo 14 che precede, la quale sarà sostituita dalla dichiarazione di esercitare il Diritto di Trascinamento.

(iii) Nel caso in cui i Soci Proponenti esercitino il Diritto di Trascinamento, i Soci Residui saranno obbligati a vendere tutta (e non meno di tutta) la propria quota di partecipazione nel capitale sociale della Società al medesimo terzo acquirente indicato nella comunicazione di cui al precedente articolo 15 (ii), ai termini e alle condizioni ivi indicate, fermo restando che il corrispettivo ad essi offerto per la vendita dovrà essere almeno pari al valore corrente di mercato. Qualora (i) il prezzo offerto dal terzo acquirente fosse ritenuto dalla maggioranza (per quote) dei Soci Residui inferiore al valore corrente di mercato delle partecipazioni sociali e (ii) i Soci Proponenti intendano comunque vendere l'intera partecipazione nella Società al terzo acquirente e, per l'effetto, obbligare i Soci Residui a vendere tutte le proprie quote di partecipazione, i Soci Residui dovranno in ogni caso procedere alla vendita nei modi e con le tempistiche indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 15 (ii), ma avranno facoltà di richiedere a due primarie banche d'affari o società di consulenza finanziaria nominate di comune accordo con i Soci Proponenti (o, in difetto, dal Tribunale di Milano) la determinazione, nei due mesi successivi all'accettazione della nomina, del valore corrente di mercato delle partecipazioni sociali (alla data del trasferimento) sulla base, tra l'altro, dei dati di chiusura dell'ultimo esercizio, dei dati di stima dell'esercizio in corso e del business plan. Il minore tra (i) il dato più basso di valore corrente di mercato comunicato da una delle due banche d'affari o società di consulenza finanziaria incaricate e (ii) il 90% (novanta per cento) della media dei due dati di valore corrente di mercato comunicati dalle due banche d'affari o società di consulenza finanziaria sarà considerato dai Soci Proponenti e dai Soci Residui, ai fini del presente articolo 15, il valore corrente di mercato delle partecipazioni sociali ed i Soci Proponenti saranno tenuti a versare ai Soci Residui l'eventuale differenza – se positiva – tra il valore delle partecipazioni sociali accertato ed il prezzo corrisposto ai Soci Residui dal terzo acquirente.

#### 16) Diritto di Seguito.

(i) Decorso il termine di cui all'articolo 13, nel caso in cui uno o più soci (i "Soci Venditori") ricevano e intendano accettare un'offerta di acquisto da parte di un terzo acquirente in buona fede, avente ad oggetto in tutto o in parte la loro partecipazione al capitale sociale della Società, ciascuno degli altri soci (l' "Altro Socio"), ove nessuno intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 14 in relazione alla partecipazione dei Soci Venditori oggetto di offerta, avrà il diritto di trasferire al terzo potenziale acquirente, impegnandosi in tal senso i Soci Venditori per il fatto del terzo (nel caso in cui la vendita abbia luogo), alle stesse condizioni e termini, nonché al prezzo determinato in misura proporzionale a quello offerto dal terzo potenziale acquirente una quota dallo stesso detenuta (di seguito, "N1") che soddisfi la seguente proporzione:  $(N1 : T1 = N2 : T2)$ , dove per "T1" si intende l'intera quota in quel momento posseduta dall'Altro Socio, per "N2" si intende la parte di quota che i Soci Venditori intendono trasferire e per "T2" si intende l'intera quota in quel momento posseduta dai Soci Venditori (il "Diritto di Seguito").

(ii) Il Diritto di Seguito dovrà essere esercitato dagli Altri Soci, a pena di decadenza, nella propria Comunicazione di Accettazione. Qualora il Diritto di Seguito non sia validamente esercitato dagli altri soci, i Soci Venditori saranno liberi di trasferire le proprie partecipazioni sociali, purché la sottoscrizione di un accordo vincolante, sia pure sottoposto a condizioni sospensive, avvenga entro i 60 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine entro cui avrebbe potuto essere esercitato il

Diritto di Seguito e ai medesimi termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Trasferimento.

(iii) Qualora il terzo acquirente non intenda acquistare anche la partecipazione degli Altri Soci, i Soci Venditori non potranno trasferire le loro partecipazioni.

(iv) I Soci Venditori potranno in ogni momento rinunciare alla vendita delle proprie partecipazioni sociali senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli altri soci.

#### RECESSO DEL SOCIO

17) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Tale diritto è tuttavia statutariamente escluso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2469 del Codice Civile, per un periodo di due anni dalla costituzione della Società.

Esso dovrà essere esercitato per l'intera quota. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

Gli Amministratori, ricevuta la dichiarazione di recesso, dovranno comunicarla a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 90 (novanta) giorni un accordo per l'esatta determinazione del valore della quota e l'attuazione del rimborso. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la Società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima.

#### DECISIONI DEI SOCI

18) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la fusione e la scissione;
- f) l'emissione di titoli di debito;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci;
- h) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea.

#### DIRITTO DI VOTO

19) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei soci né percepire utili e la sua quota non viene computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari.

#### ASSEMBLEE

20) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa può essere convocata in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, nel Principato di Monaco e nella Repubblica di San Marino.

21) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione o anche da due membri del Consiglio che abbiano la carica di Presidente, Vice Presidente e/o Amministratore Delegato, con lettera raccomandata inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza o con telefax e/o posta elettronica inviati almeno 5 giorni prima o con avviso consegnato a mano. Qualora l'assemblea venga convocata fuori dalla sede legale della Società l'avviso di convocazione dovrà essere sottoscritto: (i) dal Presidente o Vice Presidente e (ii) dall'Amministratore Delegato. La convocazione dovrà essere effettuata, nel rispetto delle formalità sopra previste, qualora sia richiesta da uno o più soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale.

In caso di impossibilità degli Amministratori, o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio o video conferenza.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per audio o video conferenza l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo se nominato, oppure quando gli Amministratori o l'Organo di Controllo che non partecipano (neanche per audio o video conferenza) all'assemblea, abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

22) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona secondo l'art. 2372 del Codice Civile. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio o video collegati, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione, in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

23) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, se presente nel luogo di convocazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2479 bis, quarto comma, del Codice Civile.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'art. 2375 del Codice



Civile, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

24) Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, l'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima, seconda e ogni successiva convocazione con la partecipazione e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, eccezion fatta per le materie di seguito elencate, che richiederanno l'approvazione di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale:

(a) aumenti di capitale diversi da quelli previsti dagli articoli 2482 bis e ter del Codice Civile nei limiti di quanto necessario per ricostituire il capitale preesistente e degli aumenti di capitale necessari al rispetto degli obblighi economici e/o patrimoniali previsti dai contratti di finanziamento;

(b) fusione e scissione;

(c) modifiche dello statuto;

(d) liquidazione;

(e) emissione di strumenti che diano diritto a sottoscrivere quote del capitale sociale;

(f) deliberazioni di distribuzione dei dividendi qualora si desideri distribuire più del 60% (sessanta per cento) del totale dell'utile distribuibile generato in qualsiasi esercizio, (fermo restando che sarà distribuibile in ogni momento e con le maggioranze ordinarie, la parte di utile che per ciascun anno di competenza non è stato distribuito, ma sarebbe stato liberamente distribuibile; ad esempio, se nell'anno 1 l'utile è pari a 100 Euro e non si procede ad alcuna distribuzione e nell'anno 2 l'utile è pari a 100 Euro, la somma massima liberamente distribuibile nell'anno 2 sarà pari a 120 Euro, composta dall'utile di periodo liberamente distribuibile e riserve di utili portate a nuovo); rimane in ogni caso inteso che le distribuzioni consentite con maggioranze ordinarie (e quindi quelle per ammontare inferiore al 60% dell'utile distribuibile) non potranno comunque essere effettuate, qualora la Società risulti inadempiente ai suoi obblighi di pagamento nei confronti di istituti di credito e/o dei suoi soci o qualora a seguito della distribuzione la Società non abbia risorse finanziarie sufficienti per il corretto adempimento di tali obblighi di pagamento nei confronti di istituti di credito e/o dei suoi soci;

(g) deliberazioni in merito al numero ed al compenso degli amministratori.

#### AMMINISTRAZIONE

25) L'amministrazione della Società è affidata collegialmente ad un Consiglio composto da cinque, sette o nove membri, anche non soci.

26) Ai soci Jakala Group S.p.A. e/o Jakala Marketing Solutions S.p.A. spetta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2468, comma 3, del Codice Civile, il diritto particolare di nominare, in totale, 3 membri in caso di Consiglio composto da 5 Amministratori, 4 membri in caso di Consiglio composto da 7 Amministratori e 5 membri in caso di Consiglio composto da 9 Amministratori, designando fra questi un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato. Si conviene espressamente che (a) qualora, per qualsivoglia motivo, i soci Jakala Group S.p.A. e/o Jakala Marketing Solutions S.p.A. detengano complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Società compresa fra il 50% e il 20%, Jakala Group S.p.A. e/o Jakala Marketing Solutions S.p.A. avranno diritto di nominare, in totale, solo 2 membri in caso di Consiglio composto da 5 Amministratori, 3 membri in caso di Consiglio composto da 7 Amministratori e 4 membri in caso di Consiglio composto da 9 Amministratori designando fra questi il Presidente e un Vice Presidente e (b) qualora, per qualsivoglia motivo, Jakala Group S.p.A. e/o Jakala Marketing Solutions S.p.A. detengano complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Società inferiore al 20% e superiore al 5%, Jakala Group S.p.A. e/o Jakala Marketing Solutions S.p.A. avranno diritto di nominare, in totale, un solo membro del Consiglio di Amministrazione.

27) Al socio Seri System S.p.A. spetta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2468, terzo comma, del Codice Civile, il diritto particolare di nominare 2 membri in caso di Consiglio composto da 5

Amministratori, 3 membri in caso di Consiglio composto da 7 Amministratori e 4 membri in caso di Consiglio composto da 9 Amministratori, designando fra questi il Presidente e un secondo Vice Presidente. Si conviene espressamente che (a) qualora, per qualsivoglia motivo, Seri System S.p.A. arrivi a detenere una partecipazione al capitale sociale della Società superiore al 50%, Seri System S.p.A. avrà diritto di nominare 3 membri in caso di Consiglio composto da 5 Amministratori, 4 membri in caso di Consiglio composto da 7 Amministratori e 5 membri in caso di Consiglio composto da 9 Amministratori, stabilendo fra questi quello che ricoprirà la carica di Amministratore Delegato e di Vice Presidente e (b) qualora, per qualsivoglia motivo, Seri System S.p.A. detenga una partecipazione al capitale sociale della Società inferiore al 20% e superiore al 5%, Seri System S.p.A. avrà diritto di nominare un solo membro del Consiglio di Amministrazione.

I diritti di nomina sopra menzionati includono il diritto di revoca – fermo restando il diritto di revoca per giusta causa in capo all'assemblea ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile e spetteranno ai soci sopra indicati anche in caso di sostituzione degli Amministratori dimissionari o revocati.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che i soci decidano diversamente all'atto della nomina.

28) Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare al Consiglio o ai singoli Amministratori che lo compongono specifici compensi, tenendo anche in considerazione le particolari cariche rivestite o deleghe attribuite a ciascuno di essi.

29) Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

30) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, due Vice Presidenti che possano sostituire il Presidente nei casi di assenza od impedimento, un Amministratore Delegato, nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio.

31) Al Consiglio di Amministrazione si applicano, nella misura compatibile con le specifiche disposizioni del presente statuto (che prevarranno, in caso di contrasto), le disposizioni di cui agli articoli 2381, 2382, 2385, 2386 e 2391 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni del presente statuto.

32) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta anche da uno soltanto dei suoi membri.

Tuttavia, qualora il Consiglio venga convocato fuori dalla sede legale della Società l'avviso di convocazione dovrà essere sottoscritto: (i) dal Presidente o da un Vice Presidente e (ii) dall'Amministratore Delegato.

Qualora, invece, il Consiglio venga convocato presso la sede legale, esso viene convocato dal Presidente, ovvero in caso di sua impossibilità o inerzia da altro Amministratore, con lettera inviata a ciascun Amministratore e, se nominato, all'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza, o telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti, o in difetto dal Consigliere più anziano per età.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono (anche per video o audio conferenza) tutti i Consiglieri in carica ed i componenti l'Organo di Controllo, se nominati, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per video o audio conferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o

videoconferenza, a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

33) Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri tranne che sulle materie di seguito elencate:

(a) approvazione e/o modifica del piano industriale e del budget annuale comprensivo del piano degli investimenti, restando inteso che in caso di mancata approvazione si applicherà, quanto alle strategie e obiettivi, il piano industriale vigente e, quanto al contenuto numerico, il budget annuale relativo all'esercizio precedente con uno scostamento massimo del 20% (venti per cento);

(b) richiesta, rinnovo, estensione o apertura di linee di credito o mutui di qualsiasi natura, tali da determinare (i) un rapporto tra posizione finanziaria netta complessiva inclusiva dei debiti verso i soci di qualsivoglia natura e ebitda superiore a 3 (tre) e al tempo stesso (ii) una posizione finanziaria netta inclusiva dei debiti verso i soci di qualsivoglia natura superiore ad Euro 20.000.000 (ventimilioni);

(c) acquisto, sottoscrizione, cessione, permuta, conferimento, o trasferimento ad altro titolo di partecipazioni e/o altre interessenze in società, enti o imprese, nonché l'esercizio, acquisto o rinuncia di/a diritti di opzione o prelazione, anche su partecipazioni sociali, obbligazioni convertibili o altre interessenze in società, enti o imprese;

(d) vendita, concessione in affitto o altra forma di disposizione di aziende o rami di azienda della Società, nonché acquisto, godimento in affitto o altra forma di acquisizione di aziende o rami di azienda di terzi che eccedano l'importo di Euro 1.000.000 (un milione);

(e) costituzione e ricapitalizzazione di società partecipate, tranne che per le ipotesi di cui agli articoli 2482 bis, primo comma, e 2482 ter, primo comma, del Codice Civile (nei limiti del capitale preesistente) ovvero per adeguarsi o rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle banche finanziatrici;

(f) prestiti o anticipo di fondi della Società a terzi, nonché rilascio di qualsiasi tipo di garanzia, reale o personale, fidejussioni, pegni o ipoteche, da parte della Società o da parte di terzi su richiesta della Società (con esclusione delle garanzie richieste per la partecipazione a gare, aste e/o offerte commerciali), o concessione di prestiti a qualsiasi titolo per una somma pari o superiore ad Euro 1.000.000 (un milione);

(g) investimenti e/o atti di disposizione di immobilizzazioni o crediti (ad eccezione di crediti ceduti a istituti di credito per far fronte a necessità finanziarie) della Società per un ammontare pari o superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila);

(h) vendita, concessione in licenza (esclusiva o meno), o altra forma di disposizione o cessione, di diritti di proprietà industriale o intellettuale della Società, inclusi marchi (registrati o meno), brevetti, invenzioni, modelli, tecnologie, know-how e diritti d'autore, nonché acquisto, utilizzo in licenza, o altra forma di acquisizione di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi per un importo superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila), con esclusione comunque delle licenze dei software comunemente utilizzati;

(i) definizione o modifiche del ruolo di Enrico Mussetto, Federico Mussetto ed Enrico Bottacco;

(j) approvazione di progetti di fusione o scissione;

(k) acquisto, vendita o permuta di beni immobili, diritti reali immobiliari e stipula di contratti di locazione finanziaria immobiliare aventi valore unitario o complessivo superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila);

(l) conclusione di contratti con qualsiasi parte correlata che non siano specificamente previsti nel budget annuale e abbiano valore unitario o complessivo superiore ad Euro 100.000 (centomila);

(m) assunzione o licenziamento di dirigenti o dipendenti con compenso annuo superiore ad Euro 130.000 (centotrentamila);

(n) conclusione di contratti o rapporti di consulenza che: (i) non siano stati specificamente previsti nel

- budget annuale e (ii) abbiano valore unitario o complessivo superiore ad Euro 100.000 (centomila);
- (o) assunzione in una controllata o collegata di una qualsiasi delle iniziative ed operazioni di cui alle materie del presente paragrafo;
  - (p) conferimento di istruzioni al rappresentante in assemblea delle società partecipate ed esercizio del diritto di voto nelle materie del presente paragrafo;
  - (q) attribuzione e revoca di deleghe ai membri del Consiglio sulle materie di cui al presente paragrafo;
  - (r) determinazione di compensi e piani di incentivazione ai membri del Consiglio di Amministrazione;
  - (s) disdetta del contratto di locazione sottoscritto con SGB Service S.r.l. prima della sua naturale scadenza; in relazione alle quali saranno richieste le seguenti maggioranze: (a) 4 membri su 5, in caso di Consiglio di 5 membri; (b) 5 membri su 7, in caso di Consiglio di 7 membri; (c) 6 membri su 9, in caso di Consiglio di 9 membri.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il verbale deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

34) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

35) Salvo quanto previsto al successivo articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori per dimissioni o per altre cause, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli, nel rispetto delle previsioni degli articoli 26 e 27; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

36) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

37) La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato nell'ambito e nei limiti delle rispettive deleghe, con firma congiunta o disgiunta, secondo quanto determinato all'atto della nomina.

38) Il Presidente del Consiglio e/o l'Amministratore Delegato potranno dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

39) Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire poteri anche a singoli Amministratori (che, in tal caso, avranno la rappresentanza sociale nei limiti degli incarichi medesimi), anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge e del presente statuto fermo restando che la qualifica formale di Amministratore Delegato sarà in capo ad un unico Amministratore designato tale dal Consiglio, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 26.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato possono nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

#### DIRITTO EX ART. 2476, COMMA 2, C.C.

40) Il socio che non partecipa all'amministrazione e che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, del Codice Civile, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola

tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività. La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società. I costi della consultazione sono a carico del socio richiedente.

#### ORGANO DI CONTROLLO

41) I soci possono nominare un organo di controllo avente i requisiti di legge, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

I relativi poteri, doveri, competenze, cause d'ineleggibilità e decadenza, ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono disciplinati dalle norme in tema di Società per Azioni.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea tenuta per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito. I componenti il Collegio Sindacale sono in ogni caso rieleggibili. Se non è diversamente determinato dalla legge o dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

Qualora sia nominato il Collegio Sindacale, fintanto che la maggioranza del capitale sociale della Società sarà detenuto, direttamente o indirettamente, dai soci Jakala Group S.p.A. e/o Jakala Marketing Solutions S.p.A., queste ultime avranno il diritto di designare in totale 2 (due) membri effettivi ed un supplente e il socio società Seri System S.p.A. avrà il diritto di designare il Presidente ed 1 (un) membro supplente. Qualora il socio società Seri System S.p.A. detenga una partecipazione complessiva al capitale sociale della Società superiore al 50%, quest'ultimo avrà diritto di designare 2 (due) membri effettivi ed un supplente mentre i soci Jakala Group S.p.A. e/o Jakala Marketing Solutions S.p.A. avranno il diritto di designare il Presidente ed 1 (un) membro supplente.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

#### BILANCIO ED UTILI

42) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti saranno destinati secondo la delibera assembleare di approvazione del bilancio, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto. Il pagamento degli utili è effettuato presso le Casse designate dall'Amministrazione a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

#### SCIOGLIMENTO

43) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e compensi.

#### FORO ESCLUSIVO

44) Qualsiasi controversia comunque relativa al presente Statuto, ai rapporti tra i soci e a quelli tra i soci e la società sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.